



OGGETTO: le imprese innovative del settore biotech – l'esigenza di mettere a punto un ecosistema in grado di alimentare la spinta propulsiva alla R&S&I delle Start-up e PMI innovative e di accrescere la propensione all'investimento in esse da parte del capitale privato e pubblico – proposte

La biotecnologia è ormai universalmente riconosciuta come tecnologia abilitante per tutti i Paesi industrializzati ed è considerata una leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali ed una risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute pubblica, rispetto dell'ambiente, agricoltura e alimentazione; l'esperienza della pandemia da Covid-19, con la ricerca sui vaccini, ne è l'ultima testimonianza.

Il settore biotech è per sua stessa natura votato alla ricerca, sviluppo ed innovazione.

Dei 13 mila addetti biotech in Italia, circa la metà è impiegato in attività di R&S. Gli investimenti complessivi in R&S delle imprese del settore ammontano a 1,8 miliardi di euro¹.

Stante la naturale propensione all'innovazione, il settore biotech è un naturale bacino di Startup e PMI innovative.

Come noto, con la conversione in legge del c.d. Decreto Crescita nel dicembre 2012 (cfr. art. 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), il nostro ordinamento giuridico ha formalizzato per la prima volta il ruolo chiave delle Startup innovative come fattore trainante della competitività e dell'economia nazionale. Il riconoscimento dello status di Startup innovativa ha infatti segnato la svolta dell'Italia verso una nuova politica economica votata al progresso e all'innovazione.

Questa nuova policy dell'Italia è stata confermata a marzo 2015, con la conversione in Legge del c.d. Investment Compact (cfr. art. 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, conv. dalla legge 24 marzo 2015, n. 33) e l'introduzione del riconoscimento dello status di PMI innovativa, che ha determinato l'allargamento

¹ Fonte: BioInItaly Report 2022, Area Studi Assobiotec – ENEA.

delle agevolazioni già rivolte alle Startup anche alle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione.

Con riguardo specifico al settore italiano del biotech, le Startup innovative attive in questo settore sono in continua crescita rappresentando oltre il 27% del totale delle imprese biotech nazionali, a conferma di una dinamicità demografica molto positiva.

Circa il 46% delle Startup innovative biotech hanno come settore di applicazione prevalente quello legato alla salute umana (anche tramite l'utilizzo di GPTA), che per primo ha dato impulso allo sviluppo delle tecnologie biotech. Seguono le imprese innovative attive nella produzione e/o lo sviluppo di prodotti e servizi per applicazioni industriali o ambientali (29%) o per applicazioni veterinarie, agricole e zootecniche (13%). Le restanti Startup innovative (circa il 12%) operano nell'area delle applicazioni in genomica, proteomica e tecnologie abilitanti².

Per una Startup o una PMI innovativa un tema di estremo rilievo è rappresentato dalle fonti di finanziamento, specie se si tengono a mente due aspetti caratterizzanti tali realtà aziendali e direttamente impattanti sulla questione delle fonti di approvvigionamento finanziario, ovvero:

(i) gli ingenti costi legati alle attività di R&S che devono essere sostenuti da tali aziende e

(ii) un time-to-market che si pone su un orizzonte a lungo termine.

In altre parole, un'impresa innovativa – specie se in fase di start-up – si trova per sua stessa intima natura a sostenere ingenti investimenti per la creazione e sviluppo di nuovi prodotti, senza poter contare su un ritorno immediato in termini di ricavi.

Ciò rende evidente quanto siano importanti, più che in altri settori e più che in altre realtà aziendali, le fonti di finanziamento di un'impresa innovativa.

A tale riguardo, accanto alle fonti di finanziamento tradizionali (in primis quelle di origine bancaria), vanno richiamati i canali di finanziamento più innovativi quali l'equity crowdfunding, i Business Angels e i fondi di venture capital.

Tuttavia, va evidenziato che, con un investimento di circa 122 milioni di euro³ per la sola area biotech, il mercato nazionale del venture capital vede l'Italia ancora lontana nel confronto con i principali Paesi europei.

² Fonte: BioInItaly Report 2022, Area Studi Assobiotech – ENEA.

³ AIFI, da report BioInItaly Report 2022 Centro Studi Assobiotech - Enea

In Italia a fine 2021 sono state registrate 22 operazioni di finanziamento. La maggioranza delle operazioni, 16 su 22, corrispondenti al 73%, è avvenuta a favore di imprese biotech considerate high-tech, posizionando il settore come tra quelli a più alta tecnologia.

Dal 2021 è presente, inoltre, una società italiana biotech quotata al mercato tech Nasdaq, che ha raccolto oltre 70 milioni di dollari, di cui 37 in sede di IPO sul mercato azionario statunitense.

*

In tale contesto si ritiene indispensabile poter definire e mettere a punto un ecosistema in grado di alimentare la naturale spinta propulsiva all'innovazione delle imprese biotech e, in particolare, delle Startup e PMI innovative.

Nel corso degli ultimi anni l'ordinamento giuridico si è senz'altro aperto al supporto dell'imprenditoria innovativa, riconoscendone il ruolo determinante per lo sviluppo economico del Paese.

Il presente elaborato intende formulare alcune proposte per incrementare e rafforzare le misure a sostegno delle imprese innovative, nell'ottica di completare questo ecosistema a favore dello sviluppo del settore.

Le proposte si muovono lungo due direttrici fondamentali:

1) incentivare e stimolare l'attitudine delle imprese innovative alla R&S&I, rafforzando l'agevolazione fiscale del credito d'imposta;

2) generare nuove opportunità di finanziamento al fine di accrescere la propensione all'investimento in imprese innovative da parte del capitale privato.

* * *

1) Proposta volta a incentivare e stimolare l'attitudine delle imprese innovative alla R&S&I, mediante il rafforzamento dell'agevolazione fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e innovazione, disciplinato dall'art. 1, comma 198 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (l. di bilancio 2020), rappresenta la principale misura fiscale prevista dal nostro ordinamento per sostenere gli investimenti delle imprese nell'innovazione, vero motore propulsivo dell'economia e dell'occupazione di un Paese, stante l'esistenza di una relazione diretta e positiva tra investimenti in R&S e crescita del Paese.

Con specifico riguardo alle Startup e PMI innovative l'istituto in esame potrebbe essere rafforzato sotto due profili diversi.

In primo luogo, sarebbe opportuno prevedere una maggiorazione dell'efficacia agevolativa del credito d'imposta per le imprese innovative, innalzando tanto le aliquote quanto l'importo massimo di fruizione del credito.

Attualmente, infatti, nella legislazione di favore per le imprese innovative non v'è una norma che riconosce (ed agevola) lo status di imprese votate per loro stessa natura alla ricerca, sviluppo ed innovazione.

Si propone pertanto un incremento delle aliquote di agevolazione dall'attuale 20% per la R&S e 10% per l'innovazione e 15% per l'innovazione green e digitale, rispettivamente, al 40%, 20% e 30%. Parimenti, si propone un incremento dell'importo massimo di fruizione del credito dall'attuale soglia di 4 milioni di euro per la R&S e di 2 milioni di euro per l'innovazione, rispettivamente a quella di 8 milioni e 4 milioni di euro.

Proposta normativa:

All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente ultimo periodo: «Per le imprese rientranti nella definizione di Start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 8 milioni di euro, per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200; in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201; ed infine, in misura pari al 30 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 ».

*

In secondo luogo, va rilevato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (art. 1, co. 204, l. bilancio 2020).

Sennonché, tale aspetto costituisce un limite strutturale alla concreta fruizione del credito d'imposta per le imprese innovative.

Invero, l'utilizzo del credito mediante compensazione presuppone la titolarità da parte dell'impresa interessata di debiti tributari e contributivi in grado di essere assolti mediante il credito d'imposta maturato.

Chiaramente, tale possibilità risulta preclusa per quelle imprese, come le Startup e le PMI innovative che, producendo bassi volumi di fatturato, hanno corrispondentemente un esiguo debito tributario da poter portare in compensazione con il credito d'imposta R&S&I.

Per il superamento di tale problematica si propone di introdurre la facoltà di "monetizzare" il credito d'imposta prevedendo il rimborso diretto del medesimo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo strumento viene mutuato dalla normativa sui rimborsi dei crediti fiscali di cui all'articolo 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si rammenta al riguardo che, nell'ordinamento giuridico tributario, il citato articolo 38 ha una portata generale in materia di rimborso di somme dovute al contribuente, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è tutto o in parte indebito.

Proposta normativa:

All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese rientranti nella definizione di Start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

* * *

2) Proposta volta a generare nuove opportunità di finanziamento al fine di accrescere la propensione all'investimento in imprese innovative da parte del capitale privato

Il nostro Paese, specie in un momento di crisi economica come l'attuale, ha bisogno di puntare fortemente sulla creazione di valore nei segmenti a più alta tecnologia, supportando la nascita e la crescita di Startup e di PMI innovative.

Il sistema nazionale è potenzialmente in grado di generare un deal flow di circa 150 progetti all'anno nelle aree altamente innovative.

Tuttavia, come già sopra rilevato, il nostro Paese è distante dalla media europea nella raccolta di capitali tramite le fonti di finanziamento più innovative attualmente esistenti.

Per colmare questo gap, si propone la costituzione di un Fondo nazionale di investimento passivo (c.d. Fondo Match) di 300 milioni di euro che serva a rafforzare il capitale a disposizione delle imprese innovative (Start-up e PMI Innovative) con modalità snella ed che accresca la propensione all'investimento in esse da parte del capitale privato funzionando come strumento di derisking.

Il meccanismo ipotizzato si strutturerebbe nei termini che seguono:

- creazione presso le strutture finanziarie che afferiscono al MEF e al MISE (Cassa Depositi e Prestiti, Medio Credito Centrale, Invitalia) di un elenco di soggetti finanziari accreditati (fra SGR, Banche, Business Angels, Operatori di Venture Capital e Private Equity, Holding di Investimento, etc.);
- accesso al Fondo Match a richiesta dei soggetti finanziati, fino a concorrenza del finanziamento ricevuto e con un massimo di 2 ml di euro in modalità cc.dd. pari passu, a condizione che il soggetto finanziatore rientri nell'elenco di cui più sopra senza ulteriori passaggi burocratici.

I vantaggi derivanti da un meccanismo così semplice e snello sarebbero plurimi:

- in primis, l'automatismo del co-investimento acquisito dalla Startup/PMI innovativa;
- in secondo luogo, l'obiettivo parziale derisking dell'investimento del qualificato soggetto finanziatore che interviene per primo, che potrà quindi incentivare gli investimenti dei privati;
- infine, dal lato del finanziamento pubblico, il vantaggio di non dover creare una nuova struttura e/o una nuova istruttoria per l'erogazione del

capitale, potendo giovare di quanto già fatto dal soggetto privato erogatore del primo finanziamento.

Il Fondo Match “passivo” completerebbe l'offerta a favore delle Startup e PMI Innovative e degli operatori finanziari già ora ben strutturata con i fondi “attivi” quali CDP Venture Capital, Fondazione Enea Tech e Invitalia.

Proposta normativa:

Art. 1

(Promozione e sviluppo delle Start-up e PMI innovative)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il “Fondo speciale per la promozione e lo sviluppo delle imprese innovative” con una dotazione annua di trecento milioni di euro.

2. Gli interventi del fondo hanno per oggetto il finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese rientranti nella definizione di Start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, mediante interventi finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle menzionate imprese.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono adottate le disposizioni attuative necessarie, ivi incluse le condizioni di ammissibilità e le modalità di gestione degli interventi, l'individuazione del soggetto gestore, nonché i criteri per l'accREDITAMENTO degli intermediari finanziari.